II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2007

relativa al regime di aiuti di cui l'Italia intende dare esecuzione mediante la legge della Regione Sicilia n. 21/2003 articoli 14, 15 e 16 C 31/2005 (ex N 329/2004)

[notificata con il numero C(2007) 285]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli [1], e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 28 luglio 2004 le autorità italiane hanno notificato gli articoli 14, 15 e 16 della *Legge regionale n. 21*, del 29.12.2003 (di seguito legge regionale n. 21/2003). Con lettera del 22 settembre 2004 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Con lettera del 24 gennaio 2005 le autorità italiane hanno chiesto una proroga che è stata concessa dalla Commissione con lettera del 25 gennaio 2005.

(2) Con lettera del 26 gennaio 2005 le autorità italiane hanno comunicato che il regime di aiuti di cui agli articoli 14 e 15 veniva data esecuzione a titolo del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») [2] in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

(3) Con lettera del 29 marzo 2005 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni. In seguito a un sollecito inviato alle autorità italiane il 27 aprile 2005, queste ultime hanno fornito le informazioni richieste con lettere datate 18 maggio 2006 e 2 giugno 2006.

(4) Informazioni supplementari sono state richieste con lettera del 10 giugno 2005. Le autorità italiane hanno risposto con lettere del 12 luglio 2005 e 14 luglio 2005.

(5) Con lettera del 6 settembre 2005 la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 62 dell'accordo SEE in relazione alla misura in questione.

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [3]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.

[1] GU C 263 del 22.10.2005, pag. 30.

[2] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

[3] Cfr. nota 1.

(7) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

(8) Con lettera del 10 novembre 2005 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di sospendere il procedimento in attesa della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-475/2003 riguardante la compatibilità dell'imposta regionale italiana sulle attività produttive (IRAP) con l'articolo 33, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([4]). La Commissione ha accettato la richiesta con lettera del 18 ottobre 2005. La Corte di giustizia ha successivamente dichiarato la compatibilità dell'IRAP con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE ([5]).

(9) Con lettera del 10 maggio 2006 (A/33600) le autorità italiane hanno informato la Commissione di un emendamento alle misure di cui agli articoli 14 e 15 e che per effetto di tale emendamento, alle misure è sarebbe stata data esecuzione a titolo del regolamento «de minimis» anche «*in caso di decisione negativa adottata dalla Commissione*».

II. **DESCRIZIONE DELLA MISURA**

a) **Base giuridica della misura**

(10) L'articolo 14, l'articolo 15 e l'articolo 16 della Legge regionale n. 21/2003.

b) **Obiettivo della misura**

(11) Secondo le autorità italiane, la misura mira ad incentivare la creazione di nuove imprese e a ridurre il *gap* esistente tra le imprese operanti in Sicilia e le imprese situate in altre regioni italiane.

(12) Inoltre, la misura in questione è volta a favorire l'integrazione dell'economia dell'Unione europea con le economie dei paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione finale della conferenza ministeriale euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 (la conferenza di Barcellona).

(13) La misura è costituita da due regimi: gli articoli 14 e 15 della Legge regionale n. 21/2003 dispongono la concessione di un'esenzione dall'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) a talune imprese e l'articolo 16 prevede l'istituzione del Centro euromediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi.

(14) L'articolo 14 e l'articolo 15 prevedono un'esenzione dall'IRAP di durata quinquennale per talune nuove imprese che iniziano ad essere operative dall'anno 2004 e per determinate imprese già esistenti.

(15) L'articolo 14 prevede, più precisamente, l'esenzione dall'IRAP per cinque periodi d'imposta successivi (a quello d'inizio dell'attività):

a) per le imprese turistiche e alberghiere, le imprese artigianali, le imprese operanti nel settore dei beni culturali, le imprese agroalimentari, le imprese del settore dell'information tecnology che inizino l'attività dall'anno 2004;

b) per tutte le imprese industriali che inizino l'attività dall'anno 2004 e che non superino il fatturato di 10 milioni di EUR.

(16) L'articolo 15 prevede, più precisamente, l'esenzione dall'IRAP per i cinque anni di imposta successivi all'esercizio 2004 per tutte le imprese già operative per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.

(17) Soltanto le imprese aventi, cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia possono beneficiare del regime di aiuti.

(18) L'articolo 16 istituisce il Centro euromediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi, ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società d'intermediazione immobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società di intermediazione e assistenza al commercio internazionale. Sovrintende al Centro un comitato, nominato dal presidente della Regione Sicilia, che conferisce e revoca alle imprese l'autorizzazione ad operare nel Centro.

(19) I benefici concessi alle imprese sono:

a) abbattimento del 50 % dell'aliquota IRAP per i redditi prodotti nel Centro;

b) esenzione dalle tasse sulle concessioni regionali;

c) sconto delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa;

([4]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

([5]) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 ottobre 2006 nella causa C-475/2003, Banca popolare di Cremona Soc.coop.arl contro Agenzia Entrate Ufficio Cremona, non ancora pubblicata.

d) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i redditi prodotti in Sicilia ([6]) relativi alle attività compiute all'interno del Centro.

(20) I vantaggi fiscali previsti dal regime sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi terzi che hanno sottoscritto la dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995 ([7]).

(21) L'ubicazione precisa del Centro in Sicilia e i criteri per il conferimento dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro stesso verranno stabiliti nella normativa di attuazione.

(22) L'adozione delle misure in questione è possibile in virtù dell'esercizio da parte della Regione Sicilia e dell'autonomia fiscale prevista dagli articoli 36 e 38 dello statuto regionale siciliano. Lo statuto ha rango di norma costituzionale.

c) **Dotazione della misura**

(23) Le autorità italiane stimano che, una volta introdotte le suddette clausole, gli articoli 14 e 15 avranno un impatto sul bilancio quantificabile, tra il 2004 e il 2009, in circa 170 milioni di EUR (rispettivamente 120 e 48 milioni di EUR). Le autorità italiane non forniscono alcuna stima per quanto riguarda l'impatto dell'articolo 16 sul bilancio.

d) **Durata della misura**

(24) La legge regionale n. 21/2003 è entrata in vigore il 30 dicembre 2003, ma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 è esplicitamente subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

(25) Con lettera del 26 gennaio 2005 le autorità italiane hanno comunicato che agli aiuti disposti dagli articoli 14 e 15 era data esecuzione, a titolo del regolamento de minimis, in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Successivamente, con lettera del 10 maggio 2006 le autorità italiane hanno comunicato che agli aiuti disposti dagli articoli 14 e 15 era data esecuzione a titolo del regolamento de minimis anche «*in caso di decisione negativa adottata dalla Commissione*».

(26) La misura di cui all'articolo 14 si applica a decorrere dal 2005. Le autorità italiane si sono impegnate ad applicarla per cinque esercizi fiscali.

(27) La misura di cui all'articolo 15 si applica per cinque esercizi fiscali dal 2004 al 2009.

(28) La misura di cui all'articolo 16 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della misura, fino all'esercizio fiscale successivo all'effettiva creazione della zona di libero scambio di cui alla dichiarazione di Barcellona (2010).

III. **MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO**

a) **Articolo 14 e articolo 15: esenzioni IRAP**

(29) Nella lettera del 6 settembre 2005 la Commissione ha sostenuto che il regime di aiuti notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dal momento che: comporta l'uso di risorse statali, è selettivo giacché è destinato a particolari settori e/o particolari categorie di imprese e conferisce un vantaggio finanziario a determinate categorie d'imprese in termini di abbattimento dell'onere fiscale nonché per il fatto che potrebbe alterare la concorrenza e incidere sugli scambi a livello comunitario.

(30) Tra le ragioni per l'avvio del procedimento vi erano i dubbi espressi dalla Commissione circa la compatibilità con il mercato unico degli aiuti disposti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale n. 21/2003.

(31) Innanzitutto, la Commissione dubitava che la misura soddisfacesse le condizioni enunciate negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale (in prosieguo gli orientamenti) ([8]). Infatti la misura, secondo la notifica, concederebbe aiuti al funzionamento ad imprese siciliane che soddisfano i criteri indicati ai precedenti punti 14 e 17 e ad imprese operanti nel Centro euromediterraneo di servizi finanziari e assicurativi.

([6]) Più precisamente, la Sicilia si accollerebbe, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», GU 177 del 31 luglio 2000, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta a dai beneficiari aventi domicilio fiscale al di fuori della Sicilia. Il gettito delle imposte sulle persone giuridiche pagate dalle imprese siciliane spetta alla Regione Sicilia.

([7]) I «paesi terzi» in questione sono Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e l'Autorità palestinese.

([8]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(32) Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. A questo proposito, la Commissione dubitava che le autorità italiane fossero riuscite a giustificare la concessione dell'aiuto al funzionamento dimostrando l'esistenza di eventuali svantaggi e quantificandone l'importanza e che l'aiuto fosse giustificato in funzione del suo contributo allo sviluppo regionale.

(33) La Commissione dubitava che gli aiuti al funzionamento disposti dall'articolo 14 e dall'articolo 15 della Legge regionale n. 21/2003 potessero essere compatibili con il mercato comune e contribuissero alla creazione di nuove imprese e a ridurre il gap esistente tra le imprese operanti in Sicilia e le imprese situate in altre regioni italiane. A questo proposito la Commissione ha osservato che il collegamento fra l'abbattimento dell'IRAP ai beneficiari (ad esempio dell'articolo 15) e la creazione di nuove imprese in Sicilia non è chiaro e le autorità italiane non hanno apportato alcuna spiegazione sotto questo profilo. Il fatto teoricamente la riduzione dell'IRAP possa incrementare il numero di nuove imprese non è di per sé sufficiente perché l'aiuto possa essere considerato compatibile.

(34) Nella notifica le autorità italiane hanno sostenuto che il massimale di 10 milioni di EUR è sufficientemente basso da garantire che l'articolo 14 si applichi di fatto soltanto alle PMI. La Commissione ha replicato che l'articolo 14 è solo apparentemente limitato alle PMI, in quanto non tiene conto del numero di dipendenti né soprattutto, del fatto che l'impresa beneficiaria é un'impresa «collegata» oppure «associata» ai sensi degli orientamenti relativi alle PMI ([9]). Inoltre, anche se le autorità italiane potessero dimostrare che soltanto le PMI ai sensi degli orientamenti beneficiano della misura, la Commissione rileva che la misura in questione costituisce comunque un aiuto al finanziamento.

(35) Le autorità italiane hanno, inoltre, sostenuto che la prevalenza di microimprese provoca costi più elevati di finanziamento e maggiore impiego di manodopera; i costi del lavoro e dell'indebitamento costituiscono gran parte della base imponibile dell'IRAP, penalizzando quindi le imprese siciliane. La Commissione ha osservato che quand'anche il problema dell'economia siciliana fosse costituito dalla prevalenza di microimprese e dalle conseguenze che ne derivano, una riduzione generalizzata dell'IRAP per le imprese di ogni dimensione non lo risolverebbe non essendo la stessa mirata alle microimprese. Inoltre l'aiuto non sembra volto a rimediare ai problemi collegati al carattere insulare della Sicilia in quanto non presenta alcun rapporto con i costi supplementari legati all'insularità, come i costi di trasporto. Ad esempio, alla Commissione non sembra evidente che le imprese siciliane operanti nel settore turistico/alberghiero e dei beni culturali risentano di particolari svantaggi per via della loro ubicazione in Sicilia (articolo 14).

(36) Inoltre, la Commissione ritiene che la documentazione presentata dalle autorità italiane non contenga informazioni sufficienti a garantire che l'aiuto sarà decrescente nel tempo. Nell'esempio fornito, sembra che le autorità italiane intendano ridurre la proporzione dell'esenzione dall'IRAP, ma ciò non garantisce di per sé che l'importo dell'aiuto sia decrescente.

(37) Peraltro, alla Commissione non sembra che dal momento che l'articolo 15 conferisce aiuti alle imprese di ogni dimensione, l'uso di dati riguardanti solo le imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR e meno di 10 dipendenti operanti nel settore industriale, dell'*Information Technology* e turistico/alberghiero possa dimostrare la proporzionalità della misura in questione.

(38) La Commissione ha sostenuto che la misura sembra essere materialmente selettiva in quanto i vantaggi fiscali disposti dall'articolo 14 e dall'articolo 15 escludono dalla gamma dei possibili beneficiari varie categorie d'imprese, (cfr. punto 56), favorendo in particolare il settore turistico e alberghiero, dei beni culturali, agroalimentare, dell'information tecnology. In secondo luogo, la misura sembra favorire le imprese industriali, esistenti e nuove, con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR, escluse quelle operanti nei settori chimico e petrolchimico.

(39) Nelle loro dichiarazioni, le autorità italiane hanno sostenuto che le imprese del settore chimico e petrolchimico sono state escluse dal beneficio dell'articolo 15 in quanto non devono sostenere gli elevati costi di trasporto dovuti all'insularità della regione e per il fatto che il numero di società operanti in questo settore è molto ridotto. Tuttavia alla Commissione non sembra che le società di tutti i settori ammessi a beneficiare della misura debbano far fronte a costi di trasporto elevati; inoltre, il numero dei beneficiari non ha alcuna influenza sulla caratterizzazione di una misura quale aiuto.

(40) Infine, la Commissione ha ritenuto che la misura operi una discriminazione tra imprese «siciliane» e «non siciliane», in quanto impedisce alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell'aiuto. Alla Commissione sembra che nessuna ragione obiettiva possa giustificare questa scelta delle autorità italiane e che pertanto questa disposizione del regime di aiuto sia contraria all'articolo 43 del trattato. Anche per questa ragione la Commissione ha ritenuto che la misura non

([9]) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). Cfr. inoltre in particolare l'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

può essere compatibile con il mercato comune ([10]). La Commissione ha inoltre osservato che la misura reca un vantaggio selettivo alle società siciliane, nella misura in cui solo le imprese soggette ad imposta che abbiano cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime. Ciò non sembra essere il caso di tutte le imprese che esercitano un'attività produttiva o commerciale in Sicilia, e che sono soggette all'IRAP su tale attività. Le autorità italiane non hanno fornito alcun argomento su questo aspetto nella corrispondenza con loro intercorsa.

b) **Articolo 16**

(41) Innanzitutto la Commissione ha sostenuto che le autorità italiane nelle loro dichiarazioni non hanno chiarito per quali ragioni ritengano che l'aiuto alla costituzione del Centro euromediterraneo di servizi finanziari e assicurativi possa essere ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera a) del trattato.

(42) Le autorità italiane, nella loro corrispondenza, affermano che la misura in questione costituisce aiuto al funzionamento. La Commissione ha osservato che la distorsione della concorrenza determinata da un aiuto nel settore finanziario può essere molto ampia e che le attività finanziarie non contribuiscono in modo significativo a risolvere gli svantaggi delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), come affermato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ([11]) e in diverse decisioni adottate in seguito. La Commissione ha fatto presente che la predetta comunicazione della Commissione prevede chiaramente che per poter ottenere dalla Commissione la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo di particolari regioni devono essere «proporzionati e mirati rispetto all'obiettivo perseguito». In base a questo criterio è improbabile che attività «offshore» e attività prive di effetti o con effetti limitati sull'economia locale vengano autorizzate in quanto aiuti di Stato compatibili. La Commissione ha pertanto espresso dubbi sul fatto che vi sia proporzionalità tra il livello dell'aiuto e lo svantaggio che intende compensare.

(43) Infine, la Commissione ha espresso il dubbio che la misura di cui all'articolo 16 possa essere considerata come un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato.

(44) Infatti, la principale giustificazione addotta dalle autorità italiane a sostegno di detto aiuto era il fatto che la misura è considerata come un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettera b) del trattato CE in quanto l'articolo 16 ricalca una norma analoga della legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» che istituiva il Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste che fu considerato incompatibile dalla Commissione nel 2003, dopo essere stato autorizzato dalla Commissione, con decisione del 1995, sulla base della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE ([12]). A questo proposito, la Commissione ha osservato che nella sua prima decisione l'aiuto per l'istituzione del Centro finanziario di Trieste era stato considerato compatibile con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), attualmente articolo 87 paragrafo 3, lettera c), e non della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera b) ([13]).

(45) Le autorità italiane hanno affermato che i motivi per rovesciare la precedente decisione di compatibilità della Commissione si basano sul fatto che la Sicilia è una regione ammissibile agli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e sul fatto che, nel caso di specie, il mercato dei capitali europei non è integrato con il mercato africano dei capitali per cui favorire questa integrazione, conformemente alla dichiarazione di Barcellona, resta un obiettivo europeo rilevante.

(46) La Commissione ha osservato che ogni analisi deve essere effettuata caso per caso tenendo conto delle diverse particolarità di regimi apparentemente simili che possono tuttavia essere molto rilevanti, così come del contesto economico. A tale riguardo la Commissione ha sottolineato, ad esempio, che l'aiuto totale (lungo il periodo di cinque anni di durata del regime) per l'istituzione del Centro finanziario a Trieste era soggetto ad un massimale e che il totale dei prestiti degli investimenti delle imprese del Centro era limitato.

(47) Inoltre, la Commissione è dell'avviso che le considerazioni fatte nel 2003 nel caso di Trieste siano valide anche nel caso presente per le seguenti ragioni:

a) uno dei principali argomenti giustificativi del rovesciamento della decisione nel caso di Trieste era il fatto che questo tipo di misura costituisce un aiuto al funzionamento che la Commissione autorizza solo eccezionalmente, in settori di attività che necessitano un trattamento straordinario. Non è questo il caso del settore finanziario, e la Commissione ha espresso il parere che allo stato attuale gli aiuti ad operatori partecipanti a mercati finanziari possono produrre gravi distorsioni in questo settore;

([10]) Cfr. causa C-156/98 Germania contro Commissione Racc. 2000 pag. I-6857, punti 76-87.

([11]) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3. Cfr. punto 33.

([12]) Più precisamente, il Centro fu istituito dall'articolo 3 della legge 19 gennaio 1991 n. 19. Le relative decisioni della Commissione sono la decisione 95/452/CE del 12.4.95, GU L 264 del 7.11.1995, pag. 30 e la decisione 2003/230/CE: decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa al regime di aiuti esistente cui l'Italia era stata autorizzata a dare esecuzione in favore del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste (GU L 91 dell'8.4.2003 pag. 47).

([13]) Cfr. nota 12.

b) un altro argomento che ha giustificato il rovesciamento della decisione nel caso di Trieste era il fatto che nella sua valutazione alla luce delle regole sugli aiuti di Stato, la Commissione può tener conto, tra l'altro, degli effetti negativi sulla concorrenza evidenziati nei lavori per la stesura del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ([14]). Da questi lavori è emerso che gli incentivi fiscali su attività mobili a livello internazionale, quali quelli finanziarie, assicurative, i servizi intragruppo, ecc., possono avere effetti negativi per altri Stati membri, in particolare in quanto creano opportunità di evasione fiscale. Il regime relativo a Trieste, che è stato considerato dannoso sulla base dei criteri contenuti nel codice, poteva avere tale potenziale. La Commissione osserva che le autorità italiane, nelle osservazioni a suo tempo inviate in merito a opportune misure concernenti il regime di Trieste, menzionarono la riunione del 19 marzo 2002 del gruppo «Codice di condotta», nel corso della quale l'Italia affermò che il Centro sarebbe stato smantellato entro un periodo di tempo compatibile con il programma di lavoro sul Codice di condotta.

(48) Infine, dopo aver sottolineato che due dei paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione di Barcellona, Cipro e Malta, era già membri dell'Unione europea al momento della notifica della presente misura, la Commissione ha ritenuto che la situazione dei paesi che beneficerebbero degli investimenti delle società operanti nel Centro divergesse per molti aspetti dalla situazione esistente nei paesi dell'Europa dell'est nel 1995. In particolare, i problemi peculiari della transizione non hanno mai riguardato molti dei paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione di Barcellona oppure li hanno riguardati in passato (ad esempio, la Turchia e Israele sono chiaramente economie di libero mercato) ed il periodo di transizione è terminato (ad esempio in Algeria).

(49) Pertanto, la Commissione dubita che l'articolo 16 possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE.

(50) La Commissione ha quindi spiegato che riteneva necessaria un'analisi più approfondita della questione che includesse osservazioni eventualmente formulate da terzi interessati. Soltanto dopo aver considerato le osservazioni dei terzi interessati la Commissione avrebbe potuto decidere se la misura proposta dalle autorità italiane incida sulle condizioni di scambio in misura contraria al comune interesse.

([14]) I ministri delle Finanze della UE hanno istituito il gruppo «Codice di condotta» (in materia di tassazione delle imprese) in una riunione del Consiglio del 9 marzo 1998, sotto la presidenza del ministro britannico Paymaster General Dawn Primarolo; il gruppo è incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del suddetto codice. In una relazione del novembre 1999 il gruppo ha identificato 66 misure fiscali dannose tra le quali rientrava la misura che istituiva il Centro finanziario di Trieste.

IV. **OSSERVAZIONI INVIATE DALL'ITALIA**

(51) Alla Commissione non sono pervenute osservazione da parte delle autorità italiane né da parte di terzi interessati a chiarimento dei dubbi formulati nell'avvio del procedimento di indagine formale.

V. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

V.1. **Legittimità**

(52) Nel notificare i regimi di aiuti con una clausola sospensiva oppure, nel caso dell'articolo 14 e dell'articolo 15 nel darvi esecuzione a titolo del regolamento de minimis in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione, le autorità italiane hanno soddisfatto i requisiti procedurali di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

V.2. **Carattere di aiuto di Stato del regime**

(53) La Commissione ritiene che la misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per le seguenti ragioni:

Presenza di risorse statali:

(54) La misura implica l'uso di risorse statali nella forma di una perdita di gettito fiscale da parte della Regione Sicilia pari all'importo della riduzione delle imposte dovute dal beneficiario.

Vantaggio economico:

(55) La misura conferisce al beneficiario un vantaggio economico derivante dall'abbattimento del carico fiscale effettivo, che si traduce in un vantaggio finanziario in termini di minore imposta dovuta, di cui le imprese beneficiano immediatamente negli anni in cui la riduzione viene applicata.

Presenza di selettività dato che la misura favorisce «talune imprese o talune produzioni»

— Articolo 14 e articolo 15

(56) La Commissione osserva che gli articoli 14 e 15 devono essere esaminati congiuntamente, in quanto conferiscono vantaggi analoghi a categorie diverse di beneficiari. I due articoli, in combinato disposto, escludono dalla gamma dei possibili beneficiari varie categorie di imprese:

a) le nuove imprese con un fatturato superiore a 10 milioni di EUR che operano in tutti i settori diversi da quelli contemplati dall'articolo 14, comma 1 (ovvero il settore turistico e alberghiero, dei beni culturali, agroalimentare, dell'information tecnology e le imprese artigianali);

b) le nuove imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di EUR che operano in tutti i settori diversi da quello contemplato all'articolo 14, comma 2 (ovvero il settore industriale); sostanzialmente si tratta delle imprese del settore agricolo e dei servizi;

c) le imprese esistenti che operano nel settore chimico e petrolchimico (articolo 15);

(57) Pertanto, in primo luogo, la misura favorisce taluni settori produttivi, in particolare quello turistico e alberghiero, dei beni culturali, agroalimentare e dell'*Information Technology*, in cui tutte le imprese possono beneficiare di un'esenzione quinquennale dall'IRAP. In secondo luogo, la misura sembra favorire le imprese industriali, esistenti e nuove, con un fatturato inferiore a 10 milioni di EUR, escluse quelle operanti nel settore chimico e petrolchimico.

(58) Anche se le autorità italiane dimostrassero che nel settore industriale non esistono nuove imprese con un fatturato superiore ai 10 milioni di EUR salvo quelle del settore chimico e petrolchimico, sulla base di una giurisprudenza consolidata ([15]) la misura all'esame costituirebbe una misura selettiva che favorisce il settore produttivo summenzionato, in quanto l'esenzione quinquennale dall'IRAP non è prevista per imprese attive in settori diversi da quello industriale.

(59) Infine, la misura sembra fornire un vantaggio selettivo alle società siciliane, dal momento che solo le imprese soggette ad imposta che abbiano, cumulativamente, sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano sono ammesse al beneficio del regime. Ciò non sembra essere il caso di tutte le imprese che esercitano attività produttive o commerciali in Sicilia e che sono soggette all'IRAP su tale attività.

— *Articolo 16 Centro euromediterraneo di servizi finanziari e assicurativi*

(60) La Commissione osserva che l'articolo 16 conferisce vantaggi selettivi, nella misura in cui solo talune società sono ammesse a beneficiarne. In effetti i vantaggi riguardano solo le imprese assicurative e finanziarie che sono autorizzate ad operare nel Centro. Pertanto, la misura esclude le società che raccolgono fondi sui mercati internazionali per investirli nei paesi indicati nella nota à piè di pagina n. 7, le cui attività con questi paesi non siano realizzate nell'ambito del Centro.

(61) Inoltre la misura è selettiva dato che esclude le imprese assicurative e finanziarie che investono in Italia e in altri paesi che non figurano nell'elenco esaustivo della nota à piè di pagina n. 7.

(62) Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che la misura proposta è selettiva.

Distorsione della concorrenza e degli scambi tra Stati membri

(63) Secondo una giurisprudenza consolidata ([16]), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

(64) La Commissione osserva che le misure di cui agli articoli 14 e 15 sembrano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, giacché hanno per effetto di alleviare i beneficiari da un onere al quale sarebbero altrimenti soggetti.

(65) Nella fattispecie i beneficiari sono imprese di ogni dimensione che prevalentemente operano nel settore industriale, escluse le imprese del settore chimico e petrolchimico. Giacché queste imprese competono con altre imprese in mercati aperti alla concorrenza, le esenzioni dall'IRAP potenzialmente alterano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari secondo quanto sancito da giurisprudenza consolidata.

(66) Analogamente, la Commissione ritiene che la misura di cui all'articolo 16 falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra gli Stati membri. Di fatto, per via della natura della loro attività, le società finanziarie, le società di assicurazione, le società di intermediazione immobiliare e le società fiduciarie competono con altre imprese a livello europeo.

(67) Considerato quanto sopra la Commissione conclude che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato.

([15]) Cfr. ad esempio, la causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contro Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-08365 riguardante un rimborso alle sole imprese produttrici di beni materiali.

([16]) Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest vs. Commissione, Racc. 1998, II-717.

V.3. **Compatibilità**

(68) Dal momento che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, è necessario valutarne la compatibilità alla luce delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato. Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2 del trattato relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania non sono applicabili nel caso di specie. La misura non può essere considerata come un importante progetto di comune interesse europeo né è destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana, come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. La misura non può nemmeno beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del trattato, in virtù della quale gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sono ammessi sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Non è neppure destinata, infine, a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato.

(69) A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono autorizzati gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione. La Sicilia è una regione che può beneficiare di siffatta deroga.

(70) Nella decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione ha spiegato i motivi, riassunti ai punti 29-50, per cui dubitava che la misura potesse beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. Inoltre la Commissione esclude che la misura disposta dall'articolo 16 della legge regionale 21/2003 possa beneficiare della deroga di cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera b), secondo la quale sono autorizzati gli aiuti volti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana.

(71) In assenza di osservazioni da parte dell'Italia o di terzi interessati, la Commissione può unicamente constatare che tali dubbi sono confermati.

VI. **CONCLUSIONE**

(72) La Commissione conclude che la misura notificata dall'Italia, quale illustrata ai punti 10-28 sopra, non è compatibile con il mercato comune, non le è applicabile alcuna delle deroghe previste dal trattato CE e quindi deve essere vietata. Secondo le autorità italiane, l'aiuto non è stato concesso e quindi non è necessario recuperarlo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21/2003 costituisce aiuto di Stato.

L'aiuto di cui al primo comma è incompatibile con il mercato comune e ad esso non può essere data esecuzione.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione